



COMUNE DI GRADARA
PROVINCIA DI PESARO ED URBINO

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI
A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI***

(Art. 12, legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni)

Approvato con atto C.C. n. 46 del 27/11/2012

INDICE

Capo I - DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Tipologia degli interventi

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Art. 4 - Settori di intervento

Capo II - SETTORI DI INTERVENTO

Art. 5 - Settore socio- assistenziale

Art. 6 - Settore cultura, beni artistici e storici

Art. 7 - Settore istruzione

Art. 8 - Settore sport e ricreazione

Art. 9 - Settore turismo

Art. 10 - Settore ambiente

Art. 11 - Settore lavoro e sviluppo economico

Art. 12 - Interventi di carattere straordinario

Capo III - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

Art. 13 - Disposizioni comuni

Art. 14 – Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 15 – Assegnazione e misura dell' intervento finanziario;

Art. 16 - - Rendicontazione dei benefici

Art 17 Patrocinio

Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.18 - Rapporti e responsabilità - esclusioni

Art. 19 - Entrata in vigore

Capo I - DISCIPLINA GENERALE

Art. 1

Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento, per il seguito identificato come "Regolamento", disciplina la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e qualsivoglia altro beneficio economico o materiale disposta dal Comune di , per il seguito semplicemente "Comune" nei confronti di soggetti pubblici e privati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. 4 agosto 1990 n°241.

2. Fanno eccezione le erogazioni di benefici, puntualmente individuati nel testo, oggetto di specifici regolamenti comunali, nonché i benefici scaturenti da disposizioni regolamentari emanate nell'ambito di gestioni associate di servizi comunali.

3. Sono altresì esclusi dal Regolamento:

- a) i contributi economici a copertura parziale delle spese di gestione delle attività sociali che il Comune assegni annualmente a enti operanti nel suo territorio, sui quali esso eserciti i compiti di vigilanza previsti dalla normativa regionale;
- b) i contributi erogati per la partecipazione ad iniziative di altri enti territoriali;
- c) i contributi dal Comune erogati, a copertura delle relative spese di gestione, agli enti, associazioni e società nella propria qualità di socio, conformemente ai rispettivi statuti;
- d) il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al Comune.
- e) *i contributi erogati a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con i quali verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.*

4. Non è considerata contributo la concessione di benefici di scarso valore economico legati a funzioni di rappresentanza, quali coppe, trofei, medaglie, nei limiti degli specifici stanziamenti annuali di bilancio.

5. Il Comune si avvale degli strumenti di cui al 1° c. per realizzare, in attuazione dei principi generali fissati dal suo Statuto, il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo. A tal fine esso favorisce, valorizza e sostiene, in particolare, le forme associative, sia pubbliche che private, assumendo metodologia che garantisca equità, proporzionalità e trasparenza dell'azione.

Art. 2

Tipologia degli interventi

1. Gli interventi del Comune, sia che ineriscano singole iniziative, sia che siano volti a sostenere l'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal Regolamento possono consistere in:

- a) assegnazione di contributi finanziari, sussidi e sovvenzioni;
- b) concessione temporanea dell'uso agevolato o gratuito di beni immobili, impianti e attrezzature comunali;
- c) prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;
- d) altre forme di aiuti comunque diretti ad arrecare un vantaggio economico.
- e) patrocinio

Art. 3
Soggetti beneficiari

1. Possono ordinariamente accedere ai benefici disciplinati dal Regolamento, i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la sua Collettività o per la promozione dell'immagine del Comune e che agiscono quali:

- a) enti pubblici
- b) associazioni, fondazioni e altre istituzioni dotate di personalità giuridica
- c) associazioni non riconosciute, comitati: soltanto se operanti senza scopo di lucro
- d) università ed istituti di ricerca legalmente riconosciuti
- e) soggetti privati in genere: soltanto per la iniziativa oggetto della richiesta di contributo e che abbia ottenuto dal Comune il patrocinio, alle condizioni distintamente previste dal Regolamento e/o dal provvedimento riconoscitivo del patrocinio, salvi i casi specificamente previsti dal Regolamento e dalla normativa da esso richiamata

2. Non possono fruire dei finanziamenti e benefici economici di cui al presente regolamento persone giuridiche o enti di fatto affiliati a società segrete o costituenti articolazione politico-amministrativa di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659).

Art. 4
Settori di intervento

1. Il Comune, per le finalità di cui all'art. 1, individua i seguenti settori di intervento:

- a) Socio-assistenziale
- b) Cultura, beni artistici e storici
- c) Istruzione
- d) Sport e ricreazione
- e) Turismo
- f) Ambiente
- g) Lavoro e sviluppo economico

Capo II - SETTORI DI INTERVENTO

Art. 5
Settore socio-assistenziale

1. Per gli effetti di cui all'art. 4 che precede sono definite le seguenti attività ed iniziative:

- a) Organizzazione e gestione di attività e servizi socio - assistenziali
- b) Avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale e sanitaria
- c) Iniziative a protezione e tutela della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva
- d) Attività e iniziative per favorire l'aggregazione giovanile, anche volte alla prevenzione delle situazioni di disagio e devianza giovanile ed al recupero dei soggetti sottoposti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili
- e) Attività ed iniziative volte alla tutela, al sostegno, all'assistenza ed alla socializzazione della popolazione anziana
- f) Attività e iniziative volte al superamento degli squilibri sociali, nonché opere di solidarietà a livello locale e nazionale
- g) Attività ed iniziative volte alla tutela e promozione dei diritti dei cittadini ed all'impegno civile nei settori sociale e sanitario.

2. Sono esclusi dalla presente disciplina i sussidi a persone bisognose e la concessione in uso alle stesse di locali di proprietà dell'amministrazione comunale. Tali interventi sono diversamente e separatamente regolamentati.

3 Non sono assoggettabili al presente Regolamento i servizi di assistenza economica continuativa e straordinaria, quelli integrativi alla famiglia, quelli per l'integrazione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione, le agevolazioni sulle tariffe dei servizi socio-educativi a domanda individuale e assistenza scolastica, nonché tutte quelle prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente locale in quanto già previsti e disciplinati nel Regolamento Comunale per l'erogazione delle prestazioni Socio Assistenziali.

Art. 6

Settore cultura, beni artistici e storici

1. Per gli effetti di cui al precedente art. 4 sono definite le seguenti attività ed iniziative:
 - a) Organizzazione di premi letterari e artistici, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per la comunità e che possano concorrere alla sua valorizzazione
 - b) Promozione della conoscenza, conservazione, valorizzazione e accrescimento dei patrimoni artistici, culturali storici e ambientali (monumenti, biblioteche, pinacoteche, musei, bellezze naturali e paesaggistiche ivi incluse le raccolte di interesse scientifico, artistico e storico appartenenti a privati) anche con pubblicazioni
 - c) Organizzazione, svolgimento, promozione e sostegno di attività teatrali, musicali, cinematografiche, anche dirette all'insegnamento
 - d) Manifestazioni, anche a carattere religioso, rievocazioni storiche, rappresentazioni che conservano e valorizzano tradizioni storiche e culturali locali nonché il ricordo e la memoria di cittadini illustri
2. Il Comune, per promuovere e sostenere le attività di tutela dei beni artistici e storici, può intervenire con contributi ed altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'amministrazione, da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:
 - a) Il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali e storici ed il riordino e la catalogazione di archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio comunale

Art. 7

Settore istruzione

1. Per gli effetti di cui all'art. 4 del Regolamento sono definite le seguenti attività ed iniziative:
 - a) Attività ed iniziative nel campo scolastico e delle problematiche giovanili
 - b) Promozione ed organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse scolastico e nell'ambito delle attività extra-scolastiche giovanili
 - c) Attività pedagogiche
 - d) Interventi socio-educativi a favore di diversamente abili, soggetti svantaggiati, immigrati ed extra-comunitari, volti a favorire l'inserimento scolastico ad ogni livello
 - e) Attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici
 - f) Iniziative, anche di tipo organizzativo, volte a migliorare l'esercizio del diritto allo studio e favorire la promozione scolastica
2. Il Comune esercita le funzioni attribuitegli dalla legge per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico secondo le modalità previste dalle normative in materia e dagli appositi regolamenti dei relativi servizi.

Art. 8

Settore sport e ricreazione

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, alla formazione educativa e sportiva.
2. In particolare per gli effetti di cui all'art. 4 sono definite le seguenti attività ed iniziative:
 - a) Promozione, organizzazione e cura della pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motoria rivolta ai giovani, alle famiglie e agli anziani

- b) Promozione e diffusione dell'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti
- c) Promozione, organizzazione e gestione di attività ricreative e del tempo libero
- d) Promozione dell'attività sportiva fra i diversamente abili

3. I contributi di cui al Regolamento non sono cumulabili con quelli eventualmente riconoscibili per l'uso e la gestione di impianti sportivi ai sensi dell'apposito regolamento comunale.

4. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrano particolari motivazioni attinenti il prestigio e l'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di contributi, sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

Art. 9

Settore turismo

1. Per gli effetti di cui all'art. 4 del Regolamento sono definite le seguenti attività ed iniziative:
 - a) Attività di promozione turistica ;
 - b) Realizzazione di pubblicazioni, guide, depliant e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica
 - c) Organizzazione di manifestazioni , feste popolari e sagre per la promozione, anche turistica, del territorio
 - d) Organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni sia a carattere locale che nazionale ed internazionale di richiamo turistico;
 - e) Promozione e assistenza ai turisti;
 - f) Organizzazione di manifestazioni nell'ambito del turismo congressuale;

Art. 10

Settore ambiente

1. Per gli effetti di cui all'art. 4 del Regolamento sono definite le seguenti attività ed iniziative:
 - a) Protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio
 - b) Promozione, organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici
 - c) Realizzazione di corsi di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale
 - d) Realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che abbiano per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione
 - e) Protezione civile, svolta di concerto e nell'ambito delle competenze comunali in detta materia

Art.11

Settore lavoro e sviluppo economico

1. Nel rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti governativi, il Comune può erogare finanziamenti o benefici ai soggetti di cui all'art. 3 per le seguenti attività:
 - a) Iniziative di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali
 - b) Organizzazione o partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano nel territorio del Comune, sia al di fuori di esso, al fine della promozione di prodotti e/o attività produttive esercitate nel Comune
 - c) Promozione e/o organizzazione di "gemellaggi".
 - d) Valorizzazione di zone e attività di particolare interesse esistenti nel territorio comunale:

Art. 12
Interventi di carattere straordinario

1. La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al Comune la possibilità di interventi di carattere straordinario, come già previsto all'articolo 4, quando gli stessi siano motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la Comunità.
2. Tali interventi potranno essere autorizzati dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale, qualora la spesa sia a carico di più di un esercizio, soltanto se esistente in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

Capo III - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 13
Disposizioni comuni

1. Il patrocinio, il contributo finanziario e le agevolazioni economiche possono essere richiesti da Enti pubblici o privati o associazioni che siano state costituite da almeno sei mesi. Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico.
2. Le domande di patrocinio, contributo o agevolazione devono essere formulate utilizzando i modelli che sono pubblicati sul sito internet del Comune di Gradara e secondo le modalità ivi indicate.
3. La concessione di contributi e di agevolazione economiche è deliberata dalla Giunta Comunale
- 4- Il Patrocinio di iniziative, manifestazioni, progetti da parte del Comune, è concesso formalmente dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale.
4. I soggetti beneficiari devono comunicare che l'iniziativa, l'evento o le attività, sono realizzate con il patrocinio, con il contributo, o con la collaborazione del Comune di Gradara, utilizzando idonee forme di pubblicità: apposizione del Logo del Comune sul materiale promozionale, sul proprio sito internet, ecc.. Le modalità d'uso del logo devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale.
5. Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente si impegna:
 - a) ad impiegare, nell'espletamento dell'attività per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza;
 - b) ad utilizzare, quale sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio e qualora la stessa non coincida con un immobile di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità. L'Amministrazione Comunale è quindi sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
6. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, è a carico del soggetto beneficiario.
7. L'Amministrazione Comunale pubblica annualmente nel sito del Comune di Gradara l'elenco dei soggetti beneficiari di contributi.

Art. 14
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1-I soggetti di cui al precedente art. 3 al fine di accedere agli interventi di sostegno, ai contributi ed alle altre forme di vantaggio economico, devono fare pervenire all'Amministrazione Comunale apposita domanda a firma del presidente o del legale rappresentate.

.2- Alla domanda devono essere allegati: lo statuto e/o atto costitutivo dell'Ente oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune, il preventivo delle spese e delle entrate previste nonché il contributo richiesto e una relazione che illustri l'iniziativa o l'evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché gli effetti dell'iniziativa in termini di integrazione/ampliamento dei servizi comunali interessati.

Art 15

ASSEGNAZIONE E MISURA DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

1-La Giunta Municipale, ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, nonché della disponibilità di bilancio, delibera in merito all'accoglimento delle istanze prodotte e stabilisce la misura del beneficio concesso.

2-La misura dell'intervento di sostegno finanziario non potrà essere superiore alla differenza tra i costi dell'iniziativa e gli eventuali ricavi. Se in sede di consuntivo si verificasse la predetta condizione il contributo dovrà essere proporzionalmente ridotto. Ad ogni modo parte della spesa, pari ad almeno il 10%, deve essere sostenuta direttamente dal soggetto beneficiario.

Art 16

Rendicontazione dei benefici

1. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo, e comunque entro il 30 aprile dell'anno successivo alla concessione, i concessionari di contributi devono trasmettere all'Amministrazione comunale il rendiconto economico dell'attività svolta, allegando la documentazione giustificativa per contributi superiori a 300,00 €.

2. Nel rendiconto possono essere inserite esclusivamente le voci relative alle spese documentabili e non frazionabili, e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa per la quale è concesso il contributo. Non possono invece essere inserite le voci di spesa relative alle prestazioni personali del soggetto beneficiario e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa, gli emolumenti del personale dipendente del soggetto beneficiario, le spese per uso di attrezzature ed impianti di proprietà o in uso del beneficiario, le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili, nonché le spese relative alle utenze della struttura ove è svolta l'attività oggetto del beneficio.

3. La mancata presentazione del rendiconto entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo ovvero la mancata realizzazione dell'iniziativa a sostegno della quale è stato concesso il contributo comporta la non corresponsione del contributo assegnato. Qualora sia stata erogata l'anticipazione di cui all'art. 11 c.3, il beneficiario è tenuto alla restituzione, entro trenta giorni, all'Amministrazione Comunale delle somme corrisposte; nel caso non sia rispettato tale termine, il soggetto beneficiario sarà escluso, per il futuro, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento. Il Dirigente del Servizio competente avrà cura di comunicare tempestivamente tale circostanza a tutti i Settori di cui si compone l'Ente.

4. In base alla rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, allo stesso viene liquidata la somma, nel limite previsto nella delibera di concessione, pari al deficit effettivo risultante dal rendiconto stesso, detratto l'importo dell'eventuale anticipazione. Nel caso vi sia la concessione anche di un'agevolazione economica, il totale del beneficio è dato dall'importo del contributo sommato alla valorizzazione dell'agevolazione.

5. Qualora il Comune di gradara risulti creditore nei confronti del beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento.

Art. 17
PATROCINIO

1-Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti deve essere richiesto al Comune dal soggetto organizzatore ed è concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale con atto del Sindaco.

2-Il soggetto che l'ha ottenuto deve renderlo pubblicamente noto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

3-La concessione del patrocinio non comporta per se la corresponsione di benefici finanziari o concessione di agevolazioni.

4-Per i beneficiari degli interventi previsti dal presente titolo è fatto obbligo di fare risultare agli atti, attraverso i quali realizzano tali attività, ovvero negli eventuali manifestazioni, o altro materiale col quale effettuano pubblico annuncio, la dicitura attestante che l'iniziativa o manifestazione si svolge con il sostegno finanziario e/o con il patrocinio del Comune di Gradara.

Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18
Rapporti e responsabilità - esclusioni

1. Il Comune resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.

2. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono da esso contributi, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.

3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, venuto a conoscenza di situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, sospenderà l'erogazione dei benefici e, a seguito di eventuale esito sfavorevole degli accertamenti, ne disporrà la revoca con recupero dell'equivalente dei benefici economici già elargiti, quest'ultimo in tanto in quanto sia accertato venuto meno il titolo antecedentemente la loro erogazione .

4. Sono escluse da contribuzione finanziaria del Comune le spese per uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.

Art. 19
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.